



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRIA, FATTO A CANBERRA IL 22 MAGGIO 2017

Art. ix

Art. IX.

1. Ciascuna Parte si adopererà al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale scientifico e tecnico coinvolto nelle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 2. Ciascuna parte si adopererà al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di attrezzature e Materiali coinvolti nelle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

Versione in vigore dal 26 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-95-2021/art-ix>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it